

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

LXXVIII SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 397 del 13 luglio 2004

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario”

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo		✓
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero		✓	18 - Melasecche Germini Enrico		✓
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo		✓	22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico		✓	23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio		✓
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada	✓		27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro		✓	29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE:

Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI:

Marco FASOLO - Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE:

Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE:

Adriano PANFILI



OGGETTO N. 8

DELIBERAZIONE N. 397 DEL 13.7.2004

LEGGE REGIONALE - “Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 365 del 7.4.2004, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 19.5.2004 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in data 24.5.2004, concernente: “Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario” (ATTO N. 2117);

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate, oralmente ai sensi dell’art. 20, comma 7 del regolamento interno, per la maggioranza dal Presidente Costatino Pacioni e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 2117/BIS);

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il Patto di stabilità fiscale e tariffario;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie Locali,

VISTA la legge regionale 10 luglio 1987, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2003, n. 6;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;



VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 3;

VISTA la legge regionale 13 aprile 2004, n. 4;

VISTA la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

- a) *con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 15 voti favorevoli e n. 4 voti contrari, espressi nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Disposizioni in ordine alla concessione di contributi agli Enti locali per il sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione di servizi di loro competenza in esecuzione del patto di stabilità fiscale e tariffario", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:

Art. 1 *(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, con la presente legge, sostiene le azioni degli Enti locali che si pongono l'obiettivo di qualificare e sviluppare i servizi di loro competenza nei settori della istruzione e della formazione, delle politiche sociali, della cultura e dei beni culturali, della protezione e valorizzazione dell'ambiente in un quadro di contenimento della pressione fiscale e tariffaria.

2. Ai fini del comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale a sostegno dei




programmi di investimento delle province e dei comuni, o loro forme associative, per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi di loro competenza e nei settori di cui al comma 1. La Regione prevede meccanismi premiali a vantaggio degli enti locali che adottano politiche di contenimento della pressione fiscale e tariffaria a carico dei cittadini in conformità agli indirizzi definiti dal Patto di stabilità fiscale e tariffario, sottoscritto tra la Regione e il Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 2
(Piano di riparto)

1. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi di cui all'articolo 1, sulla base di un piano annuale di riparto predisposto con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il piano annuale di riparto è predisposto nei limiti delle disponibilità previste nel bilancio per l'anno di riferimento.

Art. 3
(Predisposizione del Piano regionale di riparto)

1. Al fine della predisposizione del piano regionale di riparto, di cui all'articolo 2, la Giunta regionale individua di intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali, i settori di intervento che si intendono prioritariamente incentivare nell'anno di riferimento, nonché i criteri per la predisposizione dello stesso.
2. Il piano di riparto è predisposto dalla Giunta regionale in coerenza con i criteri di cui al comma 1, e tenendo conto della:
 - a) dimensione ed articolazione territoriale della popolazione;
 - b) utenza servita e utenza potenziale dei servizi che si intendono incentivare.



3. Il piano di riparto prevede misure di sostegno specifiche per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e per i comuni che gestiscono in forma associata, ai sensi della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, servizi di rilevante impatto sociale.

4. Il piano di riparto è approvato dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali.

Art. 4
(Premialità)

1. Il piano di riparto di cui all'articolo 2, prevede che siano destinate, a titolo di premialità, almeno il novanta per cento delle risorse disponibili, per il sostegno dei programmi di investimento degli enti locali o loro forme associative che hanno adottato politiche fiscali generali e politiche tariffarie coerenti con gli indirizzi definiti in sede di Patto di stabilità fiscale e tariffario.

Art. 5
(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di 4.400.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.2.010 di nuova istituzione del bilancio regionale 2004, parte spesa, denominata "Sostegno ai programmi di sviluppo e qualificazione dei servizi degli Enti locali" (cap. 8700).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte:

- a) quanto a 2.200.000,00 euro con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio di previsione 2003




- denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 annualità 2003;
- b) quanto a 2.200.000,00 euro con l'apposito stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.2.001 del bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004 denominata "Fondi speciali per spese di investimento" in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella B) della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 annualità 2004.
3. La disponibilità relativa all'anno 2003 di cui al comma 2, lettera a) è iscritta nella competenza dell'anno 2004 in attuazione dell'articolo 29, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
4. Per gli anni 2005 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 13/2000.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare l'iscrizione nel bilancio di previsione 2004 della somma di cui al comma 2, sia in termini di competenza che di cassa ed è autorizzata, altresì, ad apportare le altre conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 6

(Osservatorio regionale sulla finanza pubblica)

1. La Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle Autonomie locali istituisce l'Osservatorio regionale sulla finanza pubblica con il compito di raccogliere dati, di elaborare analisi e valutazioni sull'andamento dei flussi di spesa e di entrata delle pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale e ne definisce le modalità operative.



2. La Giunta regionale con l'atto di cui al comma 1, individua gli organismi che hanno sottoscritto il Patto per lo Sviluppo con i quali, al tavolo di concertazione, stabilisce le modalità volte a sostenere e supportare con la propria partecipazione il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

3. L'Osservatorio di cui al comma 1, raccorda in ogni caso la sua attività con quelle dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui all'articolo 8 della legge regionale 10 luglio 1987, n. 34, così come modificato e integrato dall'articolo 4 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 44.

b) con distinta votazione che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 2 voti contrari espressi all'unanimità nei modi di legge dai 19 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 69, comma 2, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'ESTENSORE
Rosanna Montanucci
Rosanna Montanucci